

Allegato A alla deliberazione 521/2014/R/eel, coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con le deliberazioni 667/2014/R/eel e 496/2015/R/eel

**CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E
LA REMUNERAZIONE DELLE UNITÀ ESSENZIALI
EX DECRETO-LEGGE 91/14**

*Articolo 1
Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente allegato, valgono le definizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **intervento Sorgente-Rizziconi** è l'insieme delle opere finalizzate al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare, di cui all'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; le principali opere di detto insieme sono le seguenti: stazione 380/150 kV Scilla (nuova sezione 380 kV e dispositivi di rifasamento); stazione 380/150 kV Villafranca (nuova stazione con sezioni 380 kV, 150 kV, ATR e dispositivi di rifasamento); stazione 380/150 kV Sorgente (ampliamento e adeguamento stazione esistente e nuova sezione 380 kV con installazione blindato 380 kV); stazione 380/150 kV Rizziconi (ampliamento sezione 380 kV esistente, separazione sbarre 380 kV); elettrodotto 380 kV Rizziconi-Scilla (nuova linea aerea 380 kV); elettrodotti in cavo 150 kV "Scilla-Rizziconi" e "Scilla-Palmi Sud" (interramento linee 150 kV per interferenze con nuova linea 380 kV "Rizziconi-Scilla"); elettrodotto 380 kV "Villafranca-Scilla" (nuovo collegamento in cavo marino 380 kV); elettrodotto 380 kV "Scilla-Villafranca" (nuovo cavo 380 kV – tratto terrestre in galleria lato Calabria e tratto terrestre lato Sicilia); elettrodotto 380 kV "Villafranca-Sorgente" (nuova linea aerea 380 kV); elettrodotto in cavo 150 kV "Pace del Mela-Sorgente" (interramento linea 150 kV per interferenze con nuova linea 380 kV "Villafranca-Sorgente"); elettrodotto 220 kV "Sorgente-Duferdofin" (interramento di elettrodotto per interferenze nuova linea d.t. 380 kV "Villafranca-Sorgente"); SE Paradiso (installazione di apparati automatici di selezione e interruzione dei guasti); SE Bolano (installazione di apparati automatici di selezione e interruzione dei guasti);
- **periodo di riferimento** è l'insieme delle ore in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nell'arco temporale che

intercorre tra il giorno 1 gennaio 2015 incluso e il giorno di entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi;

- **raggruppamenti di impianti ex deliberazione 111/06** sono i raggruppamenti di impianti di produzione, di cui al comma 63.4 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, che occorrono a Terna per soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento a decorrere dal giorno 1 gennaio 2015 nella macrozona Sicilia;
- **unità essenziali ex decreto-legge 91/14** sono le unità di produzione nella macrozona Sicilia che sono soggette alle disposizioni dell'articolo 23, comma 3**bis**, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

*

- **decreto-legge 91/14** é il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- **deliberazione 111/06** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato;
- **deliberazione ARG/elt 115/08** è la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, come successivamente modificata e integrata.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 Il presente allegato definisce i criteri per la presentazione delle offerte e per la remunerazione delle unità essenziali *ex* decreto-legge 91/14 nel periodo di riferimento.
- 2.2 Ciascun raggruppamento di impianti *ex* deliberazione 111/06 è soggetto ai criteri per la presentazione delle offerte e per la remunerazione di cui al Titolo 2 e all'articolo 77 della deliberazione 111/06 esclusivamente rispetto alle ore diverse da quelle del periodo di riferimento e a condizione che sia ammesso a uno dei regimi di remunerazione disciplinati dal suddetto Titolo.

Articolo 3

*Applicazione di disposizioni del regime di reintegrazione dei costi
di cui alla deliberazione 111/06*

- 3.1 Nel periodo di riferimento, le unità essenziali *ex* decreto-legge 91/14 sono soggette alle stesse disposizioni contenute nei commi della deliberazione 111/06 sotto elencati, modificate e integrate come indicato di seguito:
- a. il comma 63.1, indicando le unità essenziali *ex* decreto-legge 91/14 in una sezione dedicata dell'elenco degli impianti essenziali entro il giorno 28 novembre 2014 per l'anno 2015 ed entro il giorno 27 novembre 2015 per l'anno 2016;
 - b. i commi da 63.12 a 63.14;
 - c. i commi da 64.11 a 64.16.2;
 - d. i commi da 64.17.1 a 64.18.3; nel caso delle unità rinnovabili programmabili, ai relativi utenti del dispacciamento è riconosciuta una componente a copertura dei costi di dispacciamento, determinata secondo quanto previsto al comma 64.18, applicando, per la differenza di cui al comma 64.18, lettera a), il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica nella zona in cui è localizzata l'unità in questione, in luogo del costo variabile riconosciuto, e, come percentuali di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, rispettivamente, il 2,6% e il 3%; i commi da 64.18.1 a 64.18.3 rilevano esclusivamente per le unità termoelettriche;
 - e. i commi 64.19, 64.19.2 e 64.21, esclusivamente ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte;
 - f. i commi 64.19.1, 64.19.3 e 64.20;
 - g. i commi da 64.22 a 64.25;
 - h. il comma 64.29, dalle lettera a) a d), a partire dalla comunicazione di cui al comma 4.1 del presente allegato; per l'anno 2016, nel caso di unità termoelettrica, se i dati comunicati a Terna ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARG/elt 115/08, per il periodo dal mese di maggio 2014 al mese di giugno 2015, sono al lordo della quota parte relativa all'eventuale produzione di energia elettrica diversa da quella immessa nella rete di trasmissione nazionale - al netto degli autoconsumi di produzione - (e/o della quota parte attinente al vapore generato per finalità diverse dalla produzione di energia elettrica), il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 sono calcolati includendo nel denominatore del rapporto rilevante l'energia elettrica prodotta per finalità diverse dall'immissione nella rete di trasmissione nazionale (e/o il vapore generato per finalità diverse dalla produzione di energia elettrica) nel periodo di osservazione; per l'anno 2016, nel caso di unità rinnovabile programmabile, Terna si rende disponibile a fornire:
 - h.1 il tipico peso giornaliero di cui al comma 4.3;

- h.2 il rendimento standard di cui al comma 4.5;
- h.3 la categoria di appartenenza tra quelle indicate al comma 4.6;
- i. il comma 64.30, entro il giorno 7 novembre 2014 per l'anno 2015 ed entro il giorno 6 novembre 2015 per l'anno 2016, anche con riferimento alle informazioni di cui alle lettere da h.1) ad h.3), per le unità essenziali *ex* decreto-legge 91/14 diverse da quelle che, contestualmente, presentano le seguenti caratteristiche:
 - i.1 sono incluse nella notifica di Terna di cui al comma 63.4;
 - i.2 non sono escluse dalla comunicazione dell'Autorità di cui al comma 65*bis*.3;
 - i.3 il relativo utente del dispacciamento sceglie che non siano assoggettate alla disciplina dei regimi alternativi di cui all'articolo 65*bis*;
- j. il comma 64.31, entro il giorno 15 novembre 2014 per l'anno 2015 ed entro il giorno 14 novembre 2015 per l'anno 2016, anche con riferimento alle informazioni di cui alle lettere da h.1) ad h.3), per le unità essenziali *ex* decreto-legge 91/14 diverse da quelle che, contestualmente, presentano le caratteristiche elencate alle lettere da i.1 a i.3;
- k. i commi da 64.32 a 64.35;
- l. i commi da 64.37 a 64.47;
- m. il comma 65.1, escludendo la possibilità che Terna possa richiedere che l'utente del dispacciamento non formuli alcuna offerta sul mercato del giorno prima con riferimento a unità essenziali *ex* decreto-legge 91/14; nel caso delle unità rinnovabili programmabili, l'applicazione delle disposizioni del comma 65.1 avviene nel rispetto dei vincoli tecnici in immissione e in prelievo, specifici di ciascuna unità;
- n. il comma 65.2;
- o. il comma 65.3.2, tenendo conto che, per le unità rinnovabili programmabili, il costo variabile riconosciuto in caso di offerta di vendita accettata è pari al costo variabile riconosciuto di picco e il costo variabile riconosciuto in caso di offerta di acquisto accettata è pari al costo variabile riconosciuto di fuori picco, di cui al comma 4.5 del presente allegato, e applicando le disposizioni dell'ultimo capoverso del comma 65.3.2 anche per l'implementazione tecnica delle offerte accettate sul mercato del giorno prima che sono state presentate a un prezzo pari al costo variabile riconosciuto;
- p. i commi da 65.3.3 a 65.3.5, tenendo conto che, per le unità rinnovabili programmabili, occorre rispettare i vincoli tecnici in immissione e in prelievo, specifici di ciascuna unità, e che, con riferimento alle medesime unità, il costo variabile riconosciuto, in caso di vendita, è il costo variabile riconosciuto di picco, mentre, in caso di acquisto, il costo variabile riconosciuto di fuori picco, di cui al comma 4.3 del presente allegato;
- q. il comma 65.3.6, stabilendo che gli utenti del dispacciamento ricevano i parametri tipici da Terna entro il giorno 28 ottobre 2014 per l'anno 2015 ed entro il giorno 27 ottobre 2015 per l'anno 2016, con riferimento alle unità

- essenziali *ex* decreto-legge 91/14 diverse da quelle che, contestualmente, presentano le caratteristiche elencate alle lettere da i.1 a i.3;
- r. il comma 65.3.7, prevedendo che l'utente del dispacciamento eserciti la facoltà prevista dal comma medesimo entro il giorno 7 novembre 2014 per l'anno 2015 ed entro il giorno 6 novembre 2015 per l'anno 2016;
 - s. il comma 65.3.8, stabilendo che l'Autorità riceva la proposta da Terna entro il giorno 28 novembre 2014 per l'anno 2015 ed entro il giorno 27 novembre 2015 per l'anno 2016;
 - t. i commi da 65.3.9 a 65.10.1; i ricavi rilevanti per la reintegrazione non includono gli eventuali ricavi derivanti dalla cessione di energia elettrica diversa da quella immessa nella rete di trasmissione nazionale, al netto degli autoconsumi di produzione, e/o di vapore generato per finalità diverse dalla produzione elettrica, nel caso delle unità che, nel periodo compreso tra il mese di giugno 2013 e il mese di maggio 2014, hanno prodotto i menzionati flussi energetici;
 - u. i commi da 65.13 a 65.15, tenendo conto che, se l'impianto è soggetto al regime di remunerazione disciplinato dal presente allegato soltanto per una parte dell'anno e, nel contempo, non è soggetto al regime di reintegrazione di cui all'articolo 65 della deliberazione 111/06 per la parte restante dello stesso anno, l'importo considerato per la determinazione dei costi fissi riconosciuti è pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del minore tra il numero di giorni in cui, nell'anno considerato, si applicano le disposizioni dell'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 e la durata dell'ammortamento del cespite nell'ambito del numero di giorni predetto;
 - v. il comma 65.17;
 - w. il comma 65.19, tenendo conto che, se l'impianto è soggetto al regime di remunerazione disciplinato dal presente allegato soltanto per una parte dell'anno e, nel contempo, non è soggetto al regime di reintegrazione di cui all'articolo 65 della deliberazione 111/06 per la parte restante dello stesso anno, l'importo considerato per la determinazione dei costi fissi riconosciuti è pari a una quota del valore di cui al comma 65.19, definita in funzione del numero di giorni in cui, nell'anno considerato, si applicano le disposizioni dell'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14;
 - x. i commi da 65.20 a 65.21;
 - y. il comma 65.22, se l'unità essenziale *ex* decreto-legge 91/14 è stata anche ammessa al regime di reintegrazione dei costi, di cui all'articolo 65 della deliberazione 111/06, per l'anno considerato; se, invece, non è stata ammessa, il comma 65.22 è applicato effettuando il confronto tra il valore medio storico di indisponibilità relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il corrispettivo e il valore minore tra la percentuale di indisponibilità nell'anno medesimo e la percentuale di indisponibilità nella parte dello stesso anno inclusa nel periodo di riferimento;

- z. i commi da 65.23 a 65.29;
 - aa. il comma 65.30, soltanto nei seguenti casi:
 - aa.1 se l'unità essenziale *ex* decreto-legge 91/14 è stata anche ammessa al regime di reintegrazione dei costi, di cui all'articolo 65 della deliberazione 111/06, per l'anno considerato;
 - aa.2 nei casi diversi da quelli di cui alla lettera aa.1, se la decorrenza dell'operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi è successiva al giorno 31 agosto dell'anno cui si riferisce il corrispettivo;
nei casi di cui alla lettera aa.2), se la decorrenza dell'operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi è successiva al 30 aprile dell'anno cui si riferisce il corrispettivo e non successiva al 31 agosto dello stesso anno e se, contestualmente, l'impianto considerato è indicato nell'elenco, di cui alla lettera a) del presente comma, in relazione sia all'anno cui si riferisce il corrispettivo sia all'anno precedente, l'utente del dispacciamento interessato può richiedere un acconto pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti standard del primo trimestre dell'anno cui si riferisce il corrispettivo e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo trimestre e il 25% della stima dei costi fissi contenuta nella relazione tecnica, di cui al comma 4.2, e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al primo trimestre dell'anno cui si riferisce il corrispettivo;
 - bb. i commi da 65.31 a 65.34;
 - cc. i commi da 77.18 a 77.20;
 - dd. i commi da 77.22 a 77.25;
 - ee. il comma 77.27.
- 3.2 Qualora l'utente del dispacciamento intenda applicare criteri diversi rispetto a quelli di cui al comma 3.1, lettere u) e w) , ai fini della determinazione della quota parte dei costi fissi da attribuire a ciascun impianto essenziale per i giorni in cui le relative unità sono soggette alla disciplina del presente allegato, l'utente medesimo:
- a. li illustra all'interno della nota di commento di cui al comma 65.24, lettera c), della deliberazione 111/06, descrivendo i motivi che potrebbero giustificarne l'applicazione;
 - b. presenta sia i risultati derivanti dall'applicazione dei criteri di cui al comma 3.1, lettere u) e w), sia quelli conseguenti all'adozione dei criteri alternativi proposti.
- 3.3 Per le finalità di cui al comma 3.1, lettere h) e j), e con riferimento alle unità essenziali *ex* decreto-legge 91/14, gli utenti del dispacciamento titolari delle unità medesime:
- a. forniscono a Terna, nei tempi e secondo modalità dalla stessa definite, i dati sulla produzione di energia elettrica diversa da quella immessa nella rete di trasmissione nazionale, al netto degli autoconsumi di produzione;
 - b. specificano se, dal mese di maggio 2013 è stato generato vapore per finalità diverse dalla produzione di energia elettrica;
 - c. per l'anno 2016, precisano a Terna, nei tempi e secondo modalità dalla medesima definite, se i dati inviati a Terna ai sensi dell'articolo 8 della

deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, siano, con riferimento al periodo dal mese di maggio 2014 al mese di giugno 2015, al lordo o al netto della quota parte relativa all'eventuale produzione di energia elettrica diversa da quella immessa nella rete di trasmissione nazionale, al netto degli autoconsumi di produzione, e alla quota parte attinente all'eventuale vapore generato per finalità diverse dalla produzione elettrica;

- d. per l'anno 2016, qualora i dati di cui alla precedente lettera siano al lordo della quota parte relativa al vapore generato per finalità diverse dalla produzione elettrica, forniscono a Terna, nei tempi e secondo le modalità dalla medesima definite, le quantità del menzionato vapore, espresse in MWh di energia elettrica equivalente e generate nel periodo dal mese di maggio 2014 al mese di giugno 2015.

3.4 Nel caso delle unità che, nel periodo compreso tra il mese di giugno 2013 e il mese di maggio 2014, hanno generato energia elettrica diversa da quella immessa nella rete di trasmissione nazionale, al netto degli autoconsumi di produzione, e/o vapore per finalità diverse dalla produzione elettrica, i costi fissi riconosciuti rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 sono quelli direttamente o indirettamente riconducibili alla produzione dell'energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale nel periodo di riferimento. La determinazione della quota parte dei costi indiretti e delle spese generali da attribuire alla menzionata produzione è effettuata in funzione del peso di detta produzione rispetto alla produzione energetica complessiva dell'unità considerata nel periodo di riferimento. Qualora, per la determinazione della quota parte dei costi indiretti e delle spese generali, l'utente del dispacciamento intenda applicare criteri diversi da quello appena enunciato, l'utente medesimo li illustra e ne presenta gli effetti secondo modalità analoghe a quelle indicate al comma 3.2.

Articolo 4

Ulteriori disposizioni

- 4.1 Entro il giorno 28 ottobre 2014 per l'anno 2015 ed entro il giorno 27 ottobre 2015 per l'anno 2016, Terna comunica le unità essenziali *ex* decreto-legge 91/14 a ciascun utente del dispacciamento, limitatamente alle unità nella disponibilità dell'utente medesimo, e all'Autorità.
- 4.2 Entro il giorno 7 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il corrispettivo, ciascun utente del dispacciamento titolare di unità essenziali *ex* decreto-legge 91/14 rende disponibile all'Autorità una relazione tecnica che indichi:
 - a. una stima dei costi fissi, dei costi variabili e dei ricavi delle menzionate unità con riferimento all'intero anno cui si riferisce il corrispettivo e al primo semestre dell'anno medesimo;
 - b. le ipotesi adottate per la stima di cui alla precedente lettera a).

- 4.3 Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3.1, lettere m) ed n), l'utente del dispacciamento di un'unità essenziale *ex* decreto-legge 91/14, in ciascuna ora del periodo di riferimento, formula sul mercato del giorno prima:
- offerte in vendita, per l'intera capacità disponibile della stessa unità, a un prezzo non superiore al costo variabile riconosciuto se l'unità è termoelettrica;
 - offerte in vendita a un prezzo pari al costo variabile riconosciuto di picco se l'unità è rinnovabile programmabile;
 - offerte in acquisto a un prezzo pari al costo variabile riconosciuto fuori picco se l'unità è di pompaggio.

Le offerte di cui alle precedenti lettere b) e c) sono presentate per una capacità, se disponibile, pari, per ciascuna unità, al prodotto tra la potenza massima indicata sul Registro statico delle unità produttive e il tipico peso giornaliero delle ore di funzionamento in immissione (in prelievo) alla potenza massima, nel rispetto dei vincoli tecnici in immissione e in prelievo specifici dell'unità medesima. Se il valore del citato prodotto ricade in una fascia di non implementabilità, è sostituito con il valore di potenza della fascia di implementabilità più prossima.

- 4.4 Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 65.2 e 65.3.5 della deliberazione 111/06, le offerte di vendita di cui al comma 4.3, se accettate, sono valorizzate, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al comma 63.13 della deliberazione medesima, a:

- il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione nei casi in cui detto prezzo sia non inferiore al costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta;
- il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta con riferimento ai periodi rilevanti nei quali il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione sia inferiore al suddetto costo variabile riconosciuto e per le quantità diverse da quelle di cui alla lettera c);
- un valore compreso tra il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, con riferimento ai periodi rilevanti in cui il suddetto prezzo di valorizzazione sia inferiore al suddetto costo variabile riconosciuto e nei limiti delle quantità, diverse da quelle di cui al comma 65.2 della deliberazione 111/06, strettamente necessarie a rendere il programma tecnicamente fattibile date le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla lettera a); detto valore è pari al maggior valore tra il prezzo di valorizzazione di cui sopra e il valore assunto dalla differenza tra il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta e il rapporto tra l'ammontare complessivo dei margini relativi alle quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla lettera a), al netto di quelle di cui al comma 65.2 della deliberazione 111/06, e le suddette quantità strettamente necessarie; i suddetti margini sono pari al prodotto tra le quantità

accettate nei periodi rilevanti di cui alla lettera a) con riferimento all'unità interessata, al netto di quelle di cui al comma 65.2 della deliberazione 111/06, e la differenza tra il citato prezzo di valorizzazione e il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta; le quantità strettamente necessarie per rendere tecnicamente fattibile il programma sono determinate sulla base di parametri tipici dell'unità interessata individuati da Terna.

4.5 Il costo variabile riconosciuto di picco di un'unità rinnovabile programmabile è pari al massimo tra la media aritmetica dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona dove è localizzato l'impianto di produzione che comprende l'unità interessata nelle sette ore con i prezzi più alti di ciascun giorno nell'ambito di un predefinito arco temporale di riferimento, che è stabilito al comma 4.6, e il costo variabile calcolato, per l'anno del periodo rilevante considerato, secondo la metodologia applicata nell'ambito del regime alternativo degli impianti essenziali *ex* comma 65.*bis*.2. Il costo variabile riconosciuto di fuori picco di un'unità rinnovabile programmabile è pari al prodotto tra il rendimento standard dell'unità e il minimo tra la media aritmetica dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona dove è localizzato l'impianto di produzione che comprende l'unità interessata nelle sette ore con i prezzi più bassi di ciascun giorno nell'ambito di un predefinito arco temporale di riferimento, che è stabilito al comma 4.6, e il costo variabile calcolato, per l'anno del periodo rilevante considerato, secondo la metodologia applicata nell'ambito del regime alternativo degli impianti essenziali *ex* comma 65.*bis*.2. Il citato rendimento standard è pari al rapporto tra la quantità di energia immessa e la quantità di energia prelevata, considerando le quantità relative al periodo compreso tra il mese di giugno del secondo anno precedente a quello cui si riferisce il corrispettivo e il mese di maggio dell'anno precedente a quello cui si riferisce il corrispettivo (estremi inclusi). Nel caso delle unità rinnovabili programmabili, ai fini dell'applicazione del comma 65.3.2, il costo variabile riconosciuto rilevante per la reintegrazione corrisponde con il costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte.

4.6 L'arco temporale di riferimento di cui al comma 4.5 corrisponde:

- a. nel caso di unità idroelettriche a serbatoio o di unità di pompaggio che, per il tipo e la rilevanza degli apporti naturali, sono assimilabili a unità idroelettriche a serbatoio, al periodo che intercorre tra il centottantesimo e il secondo giorno che precedono il giorno che include il periodo rilevante considerato (estremi dell'intervallo inclusi);
- b. nel caso di unità idroelettriche a bacino o di unità di pompaggio che, per il tipo e la rilevanza degli apporti naturali, sono assimilabili a unità idroelettriche a bacino, al periodo che intercorre tra il sessantesimo giorno e il secondo giorno che precedono il giorno che include il periodo rilevante considerato (estremi dell'intervallo inclusi);
- c. nel caso di unità di pompaggio con ciclo non superiore alla settimana, al periodo che intercorre tra il trentesimo giorno e il secondo giorno che precedono il

giorno che include il periodo rilevante considerato (estremi dell'intervallo inclusi).

4.7 Terna pubblica informazioni circa la data e le modalità di entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi entro:

- a. il giorno 30 aprile 2015;
- b. la fine di ciascun mese solare successivo al mese di aprile 2015 e antecedente al mese dell'ultima data indicata per l'entrata in operatività dell'intervento;
- c. due giorni prima della data di entrata in operatività.

Nel caso in cui detta entrata sia stimata in data successiva al giorno 30 giugno 2015, Terna comunica il rinvio almeno venti giorni prima della data indicata in occasione dell'ultimo aggiornamento.

Terna rende pubbliche le ragioni che hanno determinato il rinvio rispetto alla data del 30 giugno 2015, descrivendo i principali fattori che rendono eventualmente incerto il nuovo termine per l'entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi.

La data di entrata in operatività comunicata da Terna ai sensi della precedente lettera c) costituisce il termine del periodo di riferimento.

4.8 Con riferimento ai raggruppamenti di impianti *ex* deliberazione 111/06 soggetti, a decorrere dal giorno 1 gennaio 2015, alla disciplina di cui all'articolo 65*bis* della deliberazione 111/06, il corrispettivo fisso di cui al comma 65*bis*.2, lettera b), della deliberazione stessa è ridotto in ragione dei giorni in cui le disposizioni dell'articolo 23, comma 3*bis*, del decreto-legge 91/14 sono applicate alle unità dei raggruppamenti medesimi.

4.9 In relazione agli impianti essenziali ammessi, a decorrere dal giorno 1 gennaio 2015, alla reintegrazione dei costi, di cui all'articolo 65 della deliberazione 111/06, l'importo considerato per la determinazione dei costi fissi riconosciuti è determinato secondo i criteri esplicitati al comma 3.1, lettere u) e w), come eventualmente modificati ai sensi del comma 3.2, in funzione del numero di giorni in cui, nell'anno considerato, si applica il regime di reintegrazione, di cui al suddetto articolo.

4.10 Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla remunerazione delle unità essenziali *ex* decreto-legge 91/14, si applica l'articolo 45 della deliberazione 111/06 e dette unità sono assimilate a unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'articolo 65 della deliberazione medesima.